SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 132**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A2357-89A2358

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 maggio 1989, n. 220.

Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in S. Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio di San Francesco del comune di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 ed intestati in catasto al demanio dello Stato (ramo lavori pubblici) sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, a coloro che ne ebbero formale assegnazione, ancorché provvisoria.

2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

Art. 2.

1. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 1, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'iscrizione catastale dell'interessato nel periodo fra il 1956 ed il 1975, debbono essere presentate all'intendente di finanza di Pordenone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unità immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

3. Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

Art. 3.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, per quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3.

Il D.P.R. n. 2/1959 reca: «Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 219):

Presentato dai senatori BEORCHIA e FIORET il 14 luglio 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 30 settembre 1987, 20 gennaio 1988, 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 23 febbraio 1988 (atto n. 219/*A* - relatore sen. BEORCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2746):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla VI commissione il 4, 10 maggio 1989 e approvato l'11 maggio 1989.

89G0282

LEGGE 7 giugno 1989, n. 221.

Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90) è il seguente:

«Art. 5 *(Trattamento di missione)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.

8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93».

— La disciplina antecedente a quella prevista dal D.P.R. n. 395/1988 è contenuta nel D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, concernente «Trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato». Si riporta il testo del predetto provvedimento, nella parte relativa alla disciplina del trattamento di missione:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella *A*, 1) e 2) della tabella *B* e 1) della tabella *C* allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L. 19.100;

2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.

Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Il limite minimo di durata della missione perché sorga diritto alla indennità di trasferta, stabilito al punto *a)* del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ridotto a quattro ore.

Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.

L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.

Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla popolazione dei comuni.

Art. 2. — Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato al punto 3) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Art. 3. — Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti dalla sede di servizio più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 4. — Al personale indicato al punto 3) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti.

Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.

Art. 5. — La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea a quella per i percorsi effettuati a

piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.

Articoli 6, 7 e 8 *(Omissis)*.

Art. 9. — Le misure di cui all'art. 1 del presente decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo».

— L'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 prevede la disciplina, mediante accordo unico per tutti i comparti del pubblico impiego, di determinate materie, tra le quali, per l'appunto, il trattamento di missione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1718):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 27 aprile 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 2 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 10 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3941):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 30 maggio 1989.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 31 maggio 1989.

89G0296

DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1989, n. 222.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 6 giugno 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 30 giugno 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 35.701 a L. 36.901 e da L. 22.159 a L. 23.359 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 11.814 a L. 12.173, da L. 13.877 a L. 14.308 e da L. 40.693 a L. 42.058 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67 relativo al corso di laurea in chimica - indirizzo inorganico-chimico-fisico, all'elenco degli insegnamenti complementari è inserita la disciplina:

chimica delle superfici e catalisi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 328

89A2464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1235, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299, con il quale è stato approvato il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in «scienze agrarie» e quello in «scienze della produzione animale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1235, con il quale l'Università degli studi di Bologna ha recepito nel proprio statuto la nuova tabella XXXI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n 299;

Rilevato che nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1235, per mero errore materiale la disciplina «arboricoltura speciale» (semestrale) - indirizzo produzione vegetale - non è stata asteriscata;

Rilevato altresì che, per mero errore materiale, per il corso di laurea in «scienze della produzione animale», che ha durata di quattro anni, diviso in due bienni, è stata omessa nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1235/83 sopracitato la frase «... diviso in due bienni»;

Considerata la necessità di rettificare, ora per allora, tali errori materiali e di approvare la proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del T.U.I.S. 3 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è così rettificato:

Errata	Corrige
Art. 152. — *(Omissis)*.	
Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del corso è di quattro anni.	Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del corso è di quattro anni diviso in due bienni:
Art. 154. — Sono discipline caratterizzanti gli indirizzi del corso di laurea in scienze agrarie:	Art. 154. — Sono discipline caratterizzanti gli indirizzi del corso di laurea in scienze agrarie:
Indirizzo «produzione vegetale»:	Indirizzo «produzione vegetale»:
(Omissis).	*(Omissis)*.
21) arboricoltura speciale (semestrale);	21) arboricoltura speciale (semestrale) *;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 347

89A2465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987 recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1987, registro n. 55, foglio n. 113, con il quale è stata istituita presso l'Università di Trieste la scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale;

Viste le proposte di modifica al decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di modificare il precitato decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987 nella parte relativa agli articoli 326 e 328;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, citato nelle premesse e relativo alla scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale, è rettificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 326, ultimo capoverso, ultimo comma, alla frase «Tale tirocinio si svolge sotto la guida di un docente», sono aggiunte le parole «e non potrà avere durata inferiore a n. 400 ore».

L'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987 sopracitato è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 328. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di esperto, revisore e certificatore contabile».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 108

89A2466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223.

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Ritenuta la necessità di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Capo I

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.

Art. 1.
Anagrafe della popolazione residente

1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Art. 2.
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 3.
Popolazione residente

1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Art. 4.
Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 5.
Convivenza anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art. 6.
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Capo II

ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 7.

Iscrizioni anagrafiche

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 8.

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.

Art. 9.

Trasferimento di residenza della famiglia

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.

Art. 10.

Mutazioni anagrafiche

1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;

b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Art. 11.

Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.

Capo III

ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

Art. 12.

Comunicazioni dello stato civile

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'«ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

Art. 13.

Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera *a)* devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)* devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 14.

Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

Art. 15.

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Art. 16.

Segnalazioni particolari

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria, all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.

Art. 17.

Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Art. 18.

Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica

1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.

2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento.

7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.

Art. 19.

Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Capo IV

FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDARIO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. SCHEDARIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE).

Art. 20.

Schede individuali

1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonchè l'indirizzo dell'abitazione.

2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.

Art. 21.

Schede di famiglia

1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.

2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.

4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Art. 22.

Schede di convivenza

1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.

3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Art. 23.

Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

Art. 24.

Ordinamento e collocazione delle schede individuali

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.

2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Art. 25.

Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascun area di circolazione in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Art. 26.

Archiviazione degli atti

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Art. 27.

Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE)

1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Capo V

UFFICI ANAGRAFICI PERIFERICI, ANAGRAFI SEPARATE SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Art. 28.

Uffici anagrafici periferici

1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

Art. 29.

Istituzione delle anagrafi separate

1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.

Art. 30

Attribuzioni delle anagrafi separate

1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Art. 31.

Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale

1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.

2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.

3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

Art. 32.

Schedario della popolazione temporanea

1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.

2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.

3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.

4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.

Capo VI

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 33.

Certificati anagrafici

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Art. 34.

Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Art. 35.

Contenuto dei certificati anagrafici

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.

2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei cetificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

Art. 36.

Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche

1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al prefetto.

Art. 37.

Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.

3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture.

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

Capo VII

ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Art. 38.

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.

2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.

3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Art. 39.

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.

2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.

4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Art. 40.

Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Art. 41.

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42.

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43.

Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 44.

Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45.

Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII

REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art. 46.

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Art. 47.

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 48.

Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Art. 49.

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 50.

Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX

VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51.

Particolari compiti del sindaco

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.

2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Art. 52.

Vigilanza del prefetto

1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.

2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.

Art. 53.

Vigilanza nelle regioni a statuto speciale

1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

Art. 54.

Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica

1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.

2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Art. 55.

Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Art. 56.

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 57.

Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

Art. 58.

Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica

1. Sono abrogati il «Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MITA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione prevede, fra l'altro, che il Presidente della Repubblica promulghi le leggi ed emani i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 13 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) è il seguente:

«Art. 13. — Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge».

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) è il seguente:

«Art. 3. — Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) è il seguente:

«Art. 2. — È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita.

Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) è il seguente:

«Art. 4. — L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni».

Nota agli articoli 15 e 19:

Per il testo dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) vedi precedente nota all'art. 10.

Nota all'art. 20:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) è il seguente:

«Art. 12. — La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dell'Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica».

Nota all'art. 29:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) è il seguente:

«Art. 7. — Nei comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1328, devono corrispondere ad una o più delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città».

Nota all'art. 35:

La legge n. 1064/1955 reca: «Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile».

Nota all'art. 37:

Il testo dell'art. 33, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, è il seguente: «Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalità di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale».

Note all'art. 41:

— Il R.D.L. n. 1158/1923 reca: «Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali».

— La legge n. 1188/1927 reca: «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei».

Nota all'art. 50:

La legge n. 1823/1939 reca: «Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di centomila o più abitanti».

Nota all'art. 56:

La legge n. 1228/1954 reca: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente».

89G0287

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1989.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 concernente: «Determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli d'importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Vista la nota n. 1318 del 19 maggio 1989 con la quale l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ha presentato istanza volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dello stesso art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 782 del 1° luglio 1988, definitivamente pronunciando su ricorso di altro ente avverso il rigetto di analoga istanza, ha affermato il principio secondo cui la facoltà dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione ex officio, l'amministrazione stessa è tenuta a pronunciarsi anche su singole istanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che gli elementi da prendere a base della classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti, ed il volume delle entrate e delle uscite;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimità degli originari criteri di classificazione — elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'ente a livello superiore sulla base dei dati da assumere nel conto consuntivo 1988;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data dal 1° gennaio 1989 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale *B* dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1989

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1989.

Definizione degli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, degli indicatori utili alla misurazione dell'avanzamento di detto processo e delle categorie di intervento ammissibili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 novembre 1988, n. 492, di conversione del decreto-legge 17 settembre 1988;

Visto l'art. 3 del citato decreto-legge che dispone il finanziamento di piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni;

Considerata la necessità di definire gli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, gli indicatori utili alla misurazione dell'avanzamento di detto processo e le categorie di intervento ammissibili;

Considerata l'opportunità di tener conto dei differenti livelli di efficienza e di efficacia esistenti nella situazione di pertinenza;

Decreta:

Art. 1.

I piani di innovazione dei sistemi formativi regionali hanno lo scopo di conseguire i seguenti obiettivi:

a) conseguire una migliore qualità della programmazione regionale;

b) sviluppare i raccordi con il sistema scolastico;

c) realizzare più stretti rapporti con le imprese, tenendo conto della evoluzione normativa in materia di contratti a causa mista di formazione e lavoro;

d) conseguire più elevati livelli di trasparenza ed efficienza nella gestione delle attività;

e) migliorare il contributo della formazione professionale alla politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate;

f) rafforzare il contributo della formazione professionale alla diffusione delle nuove tecnologie nei sistemi produttivi, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

g) potenziare le attività di orientamento funzionali alla formazione professionale.

Per sistema formativo regionale si intende, in particolare, le strutture formative, comprese quelle degli organismi convenzionati con la regione, le risorse umane, l'organizzazione ed i metodi didattici, la programmazione formativa, i sistemi di vigilanza, i meccanismi di controllo e di valutazione.

Art. 2.

Le regioni presentano i piani per l'innovazione desunti dai programmi pluriennali e dai piani annuali di attuazione elaborati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 845, per l'ottenimento dei benefici di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 492, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di inizio della loro attuazione, al Ministero del lavoro - Direzione generale dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori - Divisione I - Via Castelfidardo, 43 - Roma.

I piani presentati dalle regioni del Mezzogiorno hanno altresì il valore, ove compatibili, di richieste per l'ottenimento dei finanziamenti della gestione integrativa ex art. 26 della legge n. 845/78.

I piani devono contenere:

A) L'esplicitazione degli obiettivi che la regione si pone, in rapporto a quelli definiti nell'art. 1 precedente, anche mediante l'uso di indicatori che consentano un raffronto tra la situazione iniziale e quella che si intende conseguire con il piano di innovazione.

B) La specificazione delle azioni e degli strumenti, con i necessari dettagli tecnici, attraverso cui il piano verrà attuato.

C) L'articolazione in fasi temporali dell'insieme delle azioni componenti e i relativi flussi finanziari.

D) I finanziamenti richiesti, supportati dai necessari preventivi di spese, con riferimento al successivo art. 4.

E) La specificazione degli indicatori specifici di verifica dell'efficienza e dell'efficacia del piano e delle azioni componenti.

Il piano deve essere corredato dall'ultima relazione regionale di cui all'art. 20 della legge n. 845/78.

Art. 3.

I piani sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto riguarda le erogazioni, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale composto da:

il dirigente generale per l'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori;
il direttore generale dell'ISFOL;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
quattro esperti nella materia della valutazione degli investimenti pubblici nella formazione professionale, di cui uno con funzioni di coordinatore.

La divisione I della Direzione generale OAPL garantisce il servizio di segreteria del comitato tecnico.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvederà a determinare le spese di funzionamento del comitato tecnico e della segreteria.

Ai fini dell'esame del piano il comitato tecnico sente la regione interessata.

Ai fini della valutazione dei piani, il comitato tiene conto:

a) della coerenza tra gli obiettivi del piano e quelli stabiliti nell'art. 1, opportunamente adattati alla realtà regionale;

b) della coerenza tra gli obiettivi del piano e gli strumenti e le azioni proposte, anche alla luce della situazione organizzativa di partenza;

c) della congruità dei mezzi finanziari richiesti, per ciascuno degli interventi proposti;

d) degli indicatori di efficienza e di efficacia di cui all'art. 2, lettera *E)*.

Art. 4.

I contributi erogati ai sensi della legge n. 492/88, possono essere utilizzati esclusivamente per far fronte ai seguenti tipi di spese:

A) Progettazione, sperimentazione e sviluppo dei sistemi di controllo di qualità e di verifica degli effetti della formazione.

B) Realizzazione di sistemi informativi per la programmazione, gestione e verifica delle attività formative, compatibili nel quadro di un sistema informativo nazionale pubblico, esclusi i costi di acquisto dell'hardware.

C) Affitto o canone di contratto di leasing, relativo ad attrezzature didattiche tecnicamente avanzate, purché tale costo risulti inserito nel quadro di attività formative programmate.

D) Realizzazione di corsi formativi sperimentali, con il contributo del Fondo sociale europeo, relativi a profili professionali innovativi, legati a bisogni consistenti oppure tendenti a collaudare e diffondere nuove tecniche didattiche.

E) Realizzazione di corsi di riqualificazione, per operatori della formazione professionale, anche rivolti al reimpiego in settori diversi da quello formativo.

Roma, addì 9 maggio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2437

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1989.

Norme aggiuntive al decreto ministeriale 22 novembre 1978 concernente la disciplina del movimento dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo dei motopescherecci.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA MARINA MERCANTILE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1978 riguardante la disciplina del movimento dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo dei motopescherecci;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto decreto ministeriale 22 novembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 13 del decreto ministeriale 22 novembre 1978 sono aggiunti i seguenti commi:

« In caso di necessità, l'Amministrazione delle dogane e II.II. può autorizzare che i prodotti petroliferi custoditi nei depositi istituiti ai sensi del precedente art. 3 possono essere imbarcati per provviste di bordo dei natanti appartenenti alle amministrazioni dello Stato o a ditte che esplicano un servizio pubblico di trasporto, e che abbiano titolo all'esenzione fiscale.

Per le operazioni di rifornimento di cui al precedente comma saranno osservate, in quanto applicabili, le procedure stabilite con il presente decreto ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

89A2512

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 maggio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere per alcune tipologie di vino la modifica del valore minimo dell'acidità totale e dell'estratto secco netto previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidità totale e dell'estratto secco netto;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle tecniche di produzione del vino in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei sottoelencati vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985 è modificato come appresso:

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pinot nero (vinificato in bianco): 5 per mille;

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pinot nero (vinificato in rosso): 4,5 per mille;

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Torrette: 4,5 per mille;

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Torrette superiore: 4,5 per mille;

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Müller Thurgau: 4 per mille;

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle: 5,5 per mille.

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985 è modificato nella misura di 15 per mille.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A2471

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989.

Stralcio di alcuni mappali ubicati nei comuni di Grumello del Monte, Trescore Balneario, Zandobbio, Entratico, Luzzana dall'ambito territoriale n. 14, individuati con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del metanodotto Chiuduno-Albino da parte della SNAM. (Deliberazione n. IV/41357).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter:*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SNAM per la realizzazione del metanodotto Chiuduno-Albino su aree ubicate nei comuni di Grumello del Monte, Trescore Balneario, Zandobbio, Entratico, Luzzana, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata dal vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136 e per quanto espresso nella relazione tecnica datata 22 agosto 1988, allegata all'istanza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che le opere consistono nella posa di tubazioni totalmente interrate e che relativamente agli attraversamenti di zone boscate lo SPAFA di Bergamo

con note numeri 10352, 10354 e 10355 del 19 ottobre 1988 si è espresso, ai sensi della legge regionale n. 8/1976, con prescrizioni tali da garantire un ripristino delle aree compatibile anche con gli aspetti ambientali;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione con le eventuali prescrizioni del caso atte a maggiormente garantire il migliore inserimento delle opere nell'ambiente;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grumello del Monte, mappali 1618, 1969, 1948, 1947, 995, 1949, 989, 994, 1945, 2682, 1944, 1891, 2681, 1929, 1925, foglio 1; Gandosso, mappali 138, 139, foglio 3 e mappali 617, 141, 587, 591, 143, 144, 656, 714, foglio 1; Trescore Balneario, mappali 2788, 1909, 2199, 1911, 1912, 2666, 2668, 2665, 3080, 2664, foglio 23, mappali 1914, 3021, 1986, 1915, 4596, 1916, 1918/a, 1918/b, 3211, 1924, foglio 21, mappali 2099, 2097, 2594, foglio 6, mappali 2296, 2472, 2298/a, 2298/b, foglio 1; Zandobbio, mappale 1256, foglio 8/9, mappali 1507, 1493, 495, 2450, 1484, 1477, 1476, 1255, 1549, 1287, 1390, 1330, foglio 4; Entratico, mappali 533, 1093, 1092, 410, 409, 407, 949, 394, foglio 6 e mappali 392, 393, 396/b, 396/a, foglio 4; Luzzana, mappale 465, foglio 3 e mappale 350, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Grumello del Monte, Trescore Balneario, Zandobbio, Entratico e Luzzana copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: i comuni stessi dovranno tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2445

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15 (Val Camonica), individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il proseguimento di attività estrattiva di porfido quarzifero da parte della ditta Porfido F.lli Pedretti S.r.l., in Esine. (Deliberazione n. IV/41358).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter:*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1955 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Porfido F.lli Pedretti S.r.l. per il proseguimento di attività estrattiva di porfido quarzifero su area ubicata nel comune di Bienno (mapp. 1702 dei fogli 37, 38, 41, 42) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata dal vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione n. 76 del consiglio comunale di Bienno del 29 dicembre 1988 con la quale si dichiara la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'attività in oggetto;

Visto altresì l'esposto, in data 2 dicembre 1988, della Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA/CISL) con il quale si evidenzia la preoccupazione per la prolungata sospensione dell'attività estrattiva con gravi conseguenze per le maestranze;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nella conservazione del posto di lavoro per quaranta dipendenti della ditta Porfido F.lli Pedretti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tale che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto paesaggistico del fronte di cava, limitato a circa 100 mt e tale destinato a rimanere per molti anni data la modesta quantità di materiale lapideo annualmente estratta nel limitato periodo di lavorazione (circa novanta giorni all'anno);

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella valutazione del progetto di recupero ambientale proposto, nell'esame delle possibili conseguenze sotto il profilo idrogeologico, e nell'osservazione delle compatibilità visive possibili prese da diversi punti di godimento;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 (Val Camonica), individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno, mapp. 1702, fogli numeri 37, 38, 41, 42, dall'ambito territoriale n. 15 (Val Camonica) individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bienno copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Magasa dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a media tensione da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. IV/41359).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter:*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1985, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1955 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Magasa per la realizzazione di un elettrodotto a media tensione su area ubicata nel comune di Magasa mapp. 215, foglio 6, sotttoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota n. 1089 del comune di Magasa del 30 agosto 1988 con la quale si dichiara la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in oggetto;

Riconosciuto, anche in base all'attestazione prodotta, la rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nello sforzo di arginare il deterioramento dell'economia montana;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto paesaggistico dell'elettrodotto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella valutazione del corretto inserimento ambientale dell'unico sostegno dell'elettrodotto collocato nell'area di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà a autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Magasa, mapp. 215, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Magasa copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2447

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 105

Corso dei cambi del 1° giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1445,300	1445,300	1445,40	1445,300	1445,300	1445,30	1445,070	1445,300	1445,300	1445,30
Marco germanico	725,620	725,620	726,20	725,620	725,620	725,62	725,250	725,620	725,620	725,62
Franco francese	213,860	213,860	214,20	213,860	213,860	213,86	214 —	213,860	213,860	213,86
Fiorino olandese	643,600	643,600	644 —	643,600	643,600	643,60	643,600	643,600	643,600	643,60
Franco belga	34,603	34,603	34,69	34,603	34,603	34,603	34,600	34,603	34,603	34,60
Lira sterlina	2256,300	2256,300	2269 —	2256,300	2256,300	2256,30	2256,090	2256,300	2256,300	2256,30
Lira irlandese	1934,900	1934,900	1937 —	1934,900	1934,900	1934,90	1936 —	1934,900	1934,900	—
Corona danese	186,080	186,080	186,40	186,080	186,080	186,08	186,090	186,080	186,080	186,08
Dracma	8,482	8,482	8,49	8,482	—	—	8,480	8,482	8,482	—
E.C.U.	1505 —	1505 —	1505,75	1505 —	1505 —	1505 —	1505,200	1505 —	1505 —	1505 —
Dollaro canadese	1193,700	1193,700	1197 —	1193,700	1193,700	1193,7	1190,400	1193,700	1193,700	1193,70
Yen giapponese	10,077	10,077	10,10	10,077	10,077	10,07	10,078	10,077	10,077	10,08
Franco svizzero	848,400	848,400	844,50	848,400	848,400	848,4	842,750	848,400	848,400	848,40
Scellino austriaco	103,040	103,040	103,10	103,040	103,040	103,04	103,090	103,040	103,040	103,04
Corona norvegese	200,550	200,550	201 —	200,550	200,550	200,55	200,650	200,550	200,550	200,55
Corona svedese	215,450	215,450	215,50	215,450	215,450	215,45	215,470	215,450	215,450	215,45
FIM	325,550	325,550	325,50	325,550	325,550	325,55	325,600	325,550	325,550	—
Escudo portoghese	8,749	8,749	8,74	8,749	8,749	8,749	8,745	8,749	8,749	8,74
Peseta spagnola	11,428	11,428	11,42	11,428	11,428	11,428	11,430	11,428	11,428	11,42
Dollaro australiano	1082,700	1082,700	1083 —	1082,700	1082,700	1082,7	1082,300	1082,700	1082,700	1082,70

Media dei titoli del 1° giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,475
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,225
» » » 22- 6-1987/91	87,225
» » » 18- 3-1987/94	70,775
» » » 21- 4-1987/94	70,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,625
» » » TR 2,5% 1983/93	89,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,025
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,600

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,050
» » » »	17- 1-1986/91	99,275
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,225
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,275
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	99,950
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	99,850
» » » »	1- 1-1985/92	98,300
» » » »	1- 2-1985/92	97,275
» » » »	18- 4-1986/92	97,475
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,400
» » » »	19- 8-1987/92	97,550
» » » »	1-11-1987/92	97,475
» » » »	1-12-1987/92	97,775
» » » »	18- 6-1986/93	95,375
» » » »	17- 7-1986/93	95,250
» » » »	19- 8-1986/93	95,250
» » » »	18- 9-1986/93	95,200
» » » »	20-10-1986/93	94,925
» » » »	19-12-1986/93	95,700
» » » »	18-11-1987/93	95,575
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,700
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,750
» » » »	1- 7-1988/93	98,200
» » » »	1- 8-1988/93	97,900
» » » »	1- 9-1988/93	97,400
» » » »	1-10-1988/93	96,200
» » » »	1-11-1988/93	97,825
» » » »	1-10-1987/94	97,225
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,250
» » » »	1- 4-1985/95	92,250
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,650
» » » »	1- 7-1985/95	94,050
» » » »	1- 8-1985/95	93,525
» » » »	1- 9-1985/95	93,250
» » » »	1-10-1985/95	93,125
» » » »	1-11-1985/95	93,200
» » » »	1-12-1985/95	93,600
» » » »	1- 1-1986/96	93,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,250
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	92,775
» » » »	1- 5-1986/96	93,625
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	93,800
» » » »	1- 8-1986/96	92,850
» » » »	1- 9-1986/96	92,750
» » » »	1-10-1986/96	92,550
» » » »	1-11-1986/96	92,825
» » » »	1-12-1986/96	93 —
» » » »	1- 1-1987/97	92,950
» » » »	1- 2-1987/97	92,350
» » » »	18- 2-1987/97	92,500
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,425
» » » »	1- 6-1987/97	94,325
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	93,425
» » » »	1- 9-1987/97	95,200

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,950
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,525
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,175
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,425
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,675
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,250
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,525
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,575
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,825
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,475
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,225
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,900
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,500
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,025
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,700
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,875
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,625
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,875
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,600
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,725
» » »	9,25%	1-10-1990	96,750
» » »	11,50%	1-10-1990	98,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,675
» » »	9,25%	1-11-1990	96,775
» » »	11,50%	1-11-1990	96,650
» » »	9,25%	1-12-1990	96,900
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,250
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,625
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,550
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,575
» » »	12,50%	1-10-1992	97,325
» » »	12,50%	1-11-1993	96,925
» » »	12,50%	1-11-1993 II	97 —

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,425
» » » »	1983/90 11,50%	102,025
» » » »	1984/91 11,25%	102 —
» » » »	1987/91 8,75%	96,875
» » » »	1984/92 10,50%	102,250
» » » »	26-4-1992 8,50%	95,600
» » » »	1985/93 9,60%	99,675
» » » »	1985/93 9,75%	99,925
» » » »	1985/93 9,00%	97,250
» » » »	1985/93 8,75%	96,250
» » » »	1986/94 8,75%	95,775
» » » »	1986/94 6,90%	89,600
» » » »	1987/94 7,75%	90,875
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M01069

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1989

In attuazione del disposto di cui al decreti ministeriali 19 maggio 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 maggio 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantatre giorni con scadenza il 31 agosto 1989 è di L. 97,19, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 novembre 1989 è di L. 94,42 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 maggio 1990 è di L. 89,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A2557

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Parmigiano reggiano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 aprile 1989:

presa in esame l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano reggiano in data 28 febbraio 1989 tendente ad ottenere la modifica dello standard di produzione del «Parmigiano reggiano» onde completare l'assetto produttivo del formaggio stesso in relazione alla modifica apportata con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 in base alla quale detto prodotto può essere ottenuto nell'intero arco dell'anno;

considerato che allo stato attuale si vengono a determinare periodi di maturazione di diversa durata per il prodotto ottenuto dal 12 novembre al 31 marzo e per quello ottenuto al di fuori di detto periodo dato che è previsto per completare la maturazione il superamento di una estate indipendentemente dalla data di inizio della maturazione stessa;

considerato che l'istanza sopra indicata tende ad ottenere che il «Parmigiano reggiano» sia tutto sottoposto ad un periodo di maturazione di identica durata indipendentemente dalla data in cui esso è stato prodotto;

tenuto conto altresì che le caratteristiche qualitative del «Parmigiano reggiano» non si dfferenziano in relazione al periodo di produzione e che conseguentemente non sussistono i presupposti perché il periodo di maturazione sia di diversa durata;

tenuto conto che sotto il profilo economico-commerciale il mantenimento dell'attuale disciplina per ciò che concerne la maturazione risulta discriminante e non supportata da motivi tecnici;

ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti l'istanza di cui trattasi,

esprime parere favorevole e propone che dal disciplinare di produzione del formaggio «Parmigiano reggiano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 la frase: «La maturazione è naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore» venga soppressa e sostituita con la frase: «la maturazione è naturale e deve protrarsi per almeno dieci mesi anche se la resistenza alla maturazione è notevolmente superiore».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2481

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Civitella d'Agliano», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Civitella d'Agliano» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Malvasia B, Trebbiano B e Sangiovese N comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Civitella d'Agliano (provincia di Viterbo).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Civitella d'Agliano» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2482

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Toscana e Abruzzo.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 269 del 31 maggio 1989

REGIONE LIGURIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Genova: grandinata del 22 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Carasco, Cicagna, Cogorno, Nè e San Colombano Certenoli.

La Spezia: grandinata del 14 settembre 1988 nel territorio del comune di Ortonovo.

Decreto ministeriale n. 89/00075 del 31 maggio 1989

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Arezzo: siccità dal 1° luglio 1988 al 31 ottobre 1988 nel territorio dei comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.

Firenze: siccità dal 1° luglio 1988 al 20 agosto 1988, dal 26 agosto 1988 al 30 settembre 1988 nel territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa.

Decreto ministeriale n. 89/00452 del 31 maggio 1989

REGIONE ABRUZZO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Chieti:

grandinate del 17 giugno 1988, del 19 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Filetto, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Villamagna;

eccesso di neve dal 22 novembre 1988 al 23 novembre 1988 nel territorio dei comuni di Ari, Filetto.

Le regioni Liguria, Toscana e Abruzzo ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

89A2517

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di magistero:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

organizzazione del lavoro.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuroanatomia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte bizantina.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura spagnola.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

teoria e politica monetaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2515

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di ingegneria:

fisica del suolo e stabilità dei pendii;
costruzioni di ponti.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

esercitazioni di matematiche.

Facoltà di agraria:

fitofarmaci;
matematica;
costruzioni zootecniche ed elementi di topografia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura:

storia dell'urbanistica I annualità;
tecnologia dell'architettura I annualità;
teorie dell'urbanistica II annualità;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica II annualità.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

eliche ed elicotteri.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura latina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2516

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Eros», in Verona, e sostituzione del commissario governativo

Con decreto ministeriale 10 maggio 1989 la gestione commissariale della societa cooperativa «Eros», con sede in Verona, è stata prorogata fino al 10 novembre 1989 ed il dott. Turra Gabriele, nato il 15 novembre 1937 è stato nominato commissario governativo in sostituzione della dott. ssa Laura Marinoni.

89A2460

Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1989, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 266, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvate le modificazioni agli articoli 7, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 44 e 45 dello statuto del Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 248, nonché la soppressione nello statuto medesimo dell'art. 23.

89A2518

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1989, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 160, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni all'art. 7 dello statuto del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, n. 443.

89A2483

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 7 giugno 1989 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 6 giugno 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	331
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	289
Petrolio agricoltura	»	278
Gasolio pesca e piccola marina	»	265
Petrolio pesca e piccola marina	»	255

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	713	716	719	722	725
Petrolio (*)	»	611	614	617	620	623
Olio comb.le fluido	L./kg	417	420	423	426	429

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A2561

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Maranello

Con D.A. n. 180 del 26 novembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, della casa cantoniera posta al km 164 + 970 della strada statale n. 12 «dell'Abetone e del Brennero», ed identificata presso il catasto del comune censuario di Maranello (Modena) al foglio n. 18, particelle n. 97 e n. 98.

89A2484

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la società «Meti S.r.l.» di Pesaro, con decreto del presidente della giunta Marche 2 marzo 1989, n. 1116, è stata autorizzata ad inserire, sulle etichette dell'acqua minerale «Val Di Meti», la dicitura (oltre quella già esistente) di: «Stimola la digestione».

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto presidenziale 2 marzo 1989, n. 1116, ed i recipienti dell'acqua minerale «Val Di Meti», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che la Industrie Togni S.p.a. di Serra San Quirico (Ancona), con decreto del presidente della giunta Marche 2 marzo 1989, n. 1117, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi ed alla modifica delle etichette dell'acqua minerale «S. Cassiano».

Le etichette medesime, dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto presidenziale n. 1117 in data 2 marzo 1989, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Cassiano», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

89A2461

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Storo

Con deliberazione n. 4492 del 21 aprile 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 4516/2 in comune catastale di Storo dal demanio al patrimonio provinciale.

89A2485

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	**L. 265.000**
- semestrale	**L. 145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 500.000**
- semestrale	**L. 270.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 200.000**
Abbonamento semestrale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*